

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 1 e l'articolo 6 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che debba essere parimenti considerato quale prodotto (difettoso) la copia fisica di un quotidiano contenente suggerimenti sanitari tecnicamente inesatti la cui applicazione sia idonea a cagionare danni alla salute.

⁽¹⁾ GU 1985, L 210, pag. 29.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Procura della Repubblica di Trento (Italia) il
24 gennaio 2020 — procedimento penale a carico di XK**

(Causa C-66/20)

(2020/C 209/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Procura della Repubblica di Trento

Parti nella causa principale

XK

Altra parte

Finanzamt Münster

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii) della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale ⁽¹⁾, nella parte in cui prevede che possa essere considerata autorità emanante anche «qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale» prevedendo che però in tal caso «prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, l'ordine di indagini europeo è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine di indagini europeo ai sensi della presente direttiva, in particolare le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione», debba essere interpretato nel senso che consenta ad uno Stato membro di esonerare una autorità amministrativa dall'obbligo di far convalidare l'ordine di indagini europeo qualificandola come «autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2 della Direttiva».

⁽¹⁾ GU 2014, L 130, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il
24 febbraio 2020 — LW / Bundesrepublik Deutschland**

(Causa C-91/20)

(2020/C 209/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione: LW

Resistente in primo grado e resistente in cassazione: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3 della direttiva 2011/95/UE⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che osti ad una disposizione di uno Stato membro per effetto della quale al figlio minore non coniugato di una persona cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato debba essere riconosciuto lo status di rifugiato a titolo derivato (cosiddetta protezione dei familiari del rifugiato) anche qualora il figlio medesimo possieda parimenti in ogni caso, tramite l'altro genitore, la cittadinanza di un altro paese, diverso dal paese di origine del rifugiato e della cui protezione ha il diritto di avvalersi.
- 2) Se l'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che la restrizione secondo cui il diritto dei familiari alle prestazioni di cui agli articoli da 24 a 35 di tale direttiva dev'essere riconosciuto solo nella misura in cui sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare osti, nelle circostanze descritte nella prima questione, al riconoscimento al figlio minore dello status di rifugiato al medesimo derivante dallo status del rifugiato riconosciuto.
- 3) Se, ai fini delle risposte alla prima e alla seconda questione, rilevi la questione se sia possibile e ragionevole che il figlio minore ed suoi genitori si stabiliscano nel paese di cittadinanza del minore medesimo e della madre — paese della cui protezione possono beneficiare, distinto dal paese di origine del rifugiato (padre) — o se sia sufficiente che l'unità del nucleo familiare possa essere mantenuta nel territorio federale sulla base delle disposizioni del diritto di soggiorno.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 24 febbraio 2020 — Ordine Nazionale Biologi, MX, NY, OZ / Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-96/20)

(2020/C 209/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Ordine Nazionale Biologi, MX, NY, OZ

Convenuta: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la disposizione dell'art. 9 comma 2 della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti⁽¹⁾, vada interpretat[a] nel senso che, nell'indicare, tra le altre condizioni minime di qualificazione per l'accesso al ruolo di persona responsabile del centro ematologico, il possesso di un titolo accademico «nel settore delle scienze mediche o biologiche» attribuisca direttamente ai laureati in entrambe le discipline il diritto di poter svolgere il ruolo di persona responsabile del centro ematologico;
- 2) se in conseguenza il diritto dell'Unione consenta o impedisca che il diritto nazionale escluda che il predetto ruolo di persona responsabile del centro ematologico possa esser svolto dai laureati in scienze biologiche.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU 2003, L 33, pag. 30).
